



COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Reg. N. 01/2018

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL'USATO PRESSO L'AREA FIERA SITA IN CORSO ITALIA PER UN PERIODO DI ANNI UNO

L'anno Duemiladiciotto addì Cinque del mese di Dicembre in Villaricca (NA), nella residenza Comunale sita in Via dei Sei Martiri "Palazzo Somma"

TRA

il Comune di Villaricca, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Topo nata a Villaricca (NA) il 19/07/1966 nella qualità di Funzionario Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali, Scolastico e SUAP – C.F. 80034870636

E

L'Associazione DMC GROUP con sede sociale in Villaricca (NA), rappresentata dal Presidente Sig. Brunelli Domenico nato a Napoli il 01/04/1982 C.F. 95258510635

PREMESSO

Che, con Delibera di G.C. n. 20 del 18/04/2014, rettificata con Delibere di G.C. nn. 56 del 21/10/2016 e 9 del 12/02/2018, esecutive, veniva istituito un mercatino dell'usato denominato "Riutilizziamo" da svolgere presso l'Area Fiera nei giorni di sabato per un periodo di un anno;

Che, con Determina del Capo Settore III – Gestione delle Entrate e Suap – Dr. Antonio D'Aniello, n. 114 del 08/03/2018, rettificata con Determina n. 137 del 19/03/2018 esecutive, veniva approvato l'Avviso pubblico ed il Disciplinare per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del mercatino dell'usato da tenersi nei giorni di sabato presso l'Area Fiera sita in Corso Italia, per un periodo di anni uno;

Che, con Determina del Capo Settore IV – Servizi Socio Assistenziali, Scolastico e Suap, Dott.ssa Maria Topo – n. 531 del 13/06/2018 esecutiva, la predetta gara, esperita in data 11/06/2018, veniva dichiarata "Infruttuosa";

Maria Topo

Maria Topo

Che, con Determina del Capo Settore IV n. 607 del 06/08/2018 esecutiva, veniva indetto un secondo esperimento di gara per l'affidamento de quo, approvando contestualmente l'Avviso Pubblico il Disciplinare e tutti gli allegati connessi;

Che, con Determina del Capo Settore IV n. 849 del 07/11/2018 esecutiva, veniva approvato il Verbale di gara esperita in data 10/09/2018 nonché aggiudicato l'affidamento de quo all'Associazione DMC GROUP con sede in Villaricca (NA), per un contributo forfettario mensile di € 2.101,00 (Euro Duemilacentouno/00)

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Villaricca, come sopra rappresentato ed il Sig. Brunelli Domenico, Presidente dell'Associazione DMC GROUP con sede sociale in Villaricca, si conviene e stipula quanto segue

Art.1 – Oggetto e durata della convenzione

Con la presente convenzione vengono stabiliti i contenuti e le condizioni relative all'affidamento all'Associazione DMC GROUP con sede in Villaricca (NA), da parte del Comune di Villaricca per il servizio di organizzazione e gestione del Mercatino dell'Usato presso l'area fiera sita in Corso Italia.

La presente convenzione ha durata di anni uno, a decorrere dalla sottoscrizione della presente.

Art. 2 – Obiettivi

Lo scopo della presente è quello di regolamentare il rapporto tra il Comune di Villaricca (NA) e l'Associazione GMC GROUP a cui è affidata la gestione del Mercatino dell'Usato per assicurare la buona riuscita dello stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico e nel Disciplinare di Gara che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento del servizio

Il soggetto gestore dovrà provvedere, secondo le modalità di seguito specificate, ad organizzare gli spazi espositivi, fatte salve le competenze del Comune.

- a) limitare l'accesso al mercatino ai soli espositori privati che svolgono attività di vendita in modo sporadico e occasionale delle proprie cose usate di modico valore;
- b) escludere la partecipazione al mercatino dell'usato degli operatori professionali in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs 114/98 e L.R. 1/2014;
- c) adottare forme di controllo sull'applicazione dei criteri di rotazione nella partecipazione dei privati, al fine di vigilare sull'effettiva adesione sporadica e occasionale degli stessi, almeno sul territorio di propria competenza;
- d) l'area destinata all'iniziativa è l'Area Fiera sita in corso Italia nella quale potranno essere collocati un numero massimo di 100 venditori corrispondenti ad altrettanti piazzole espositive delle dimensioni varie, così come indicato nell'allegata planimetria;
- e) i partecipanti dovranno essere ammessi applicando il criterio di rotazione, a tal fine sarà cura del soggetto affidatario compilare e consegnare al SUAP del Comune un elenco degli espositori presenti per ciascuna data di mercato;
- f) il mercatino si svolgerà nei giorni di sabato per un periodo di un anno, indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 18.30; in caso di pioggia non si darà luogo alla manifestazione.

Manfredi

N. 11.000.18

- g) l'area espositiva dovrà essere lasciata in perfetto ordine, pulita e sgombra da oggetti e rifiuti a cura ed a carico dell'affidatario da effettuare nella stessa giornata;
- h) in occasione dei mercatini possono essere utilmente collocate iniziative di promozione di tematiche ambientali e di gestione dei rifiuti direttamente promosse dal Comune, potrà essere di volta in volta riservata a tal fine parte dell'area individuata per la realizzazione del mercatino con comunicazione al soggetto gestore;
- i) il soggetto affidatario si obbliga a custodire l'Area assegnata nei giorni e negli orari stabiliti, con cura e diligenza ed a garantire il servizio d'ordine per tutta la durata di ciascun evento;
- j) L'area data in concessione rimane comunque soggetta alla disciplina applicabile alle aree pubbliche, anche sotto il profilo sanzionatorio.

Art. 4 - Tipologie di merci ammesse:

- esposizione di oggetti usati e di modico valore quali a mero titolo esemplificativo oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, libri, fumetti, articoli casalinghi, abbigliamento ecc;

Art. 5 - Tipologie di merce non ammesse (elenco indicativo ma non esaustivo):

- animali
- oggetti di particolare valore d'antiquariato
- metalli e preziosi
- prodotti alimentari di qualsiasi natura;
- strumenti da punta e dataglio
- armi e materiali esplosivi e combustibili
- è vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario ovvero acquistati all'ingrosso con finalità commerciali;
- qualsiasi genere di materiale destinato a un pubblico di soli adulti;
- articoli filatelici numismatici e mineralogici;
- opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 comma 2 lett. h) del D.lgs n.114/1998;
- ulteriori beni la cui commercializzazione richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o licenze, abilitazioni, concessioni;
- esposizione o vendita di articoli appartenenti a terzi.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dei servizi.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area del mercatino.

Lo svolgimento del mercatino deve avvenire senza oneri per il Comune.

Art. 7 - Risoluzione e recesso

La convenzione può essere risolta per recesso unilaterale da parte del Comune, da comunicare al gestore, mediante raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

E' fatta salva la facoltà del Comune di risolvere per inadempimento la presente convenzione nei casi di gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, fatto salvo in ogni caso il proprio diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

New Dr

Procedura

Qualora il Comune intenda avvalersi della presente clausola, contesterà l'inadempienza riscontrata al gestore, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni da parte del Capo Settore, ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il Comune dispone la risoluzione della convenzione.

Il gestore potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicare al Comune con lettera raccomandata.

Art. 8 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dal vigente regolamento in materia.

Art. 9- Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.03.2003 sulla tutela e riservatezza dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione il gestore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.


I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del gestore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali. Il gestore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nell'affidamento e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione dei dati non più utili per le finalità proprie. Il gestore s'impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Villaricca (NA)

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune di Villaricca

Il Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Topo



Per il Gestore il Presidente Sig. Brunelli Domenico

